

ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO DEL MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. Whistleblower)

Scopo della procedura di segnalazione dell'illecito:

Lo scopo della procedura è fugare i timori del dipendente in merito a ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione, fornendo indicazioni operative sull'oggetto della segnalazione, il suo contenuto, i destinatari e le forme di tutela previste nei confronti del segnalatore.

Chi può inoltrare denuncia di illecito:

Dipendenti pubblici e collaboratori dell'Amministrazione che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

La disciplina inoltre si estende ai dipendenti di enti privati sottoposto a controllo pubblico, nonché ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Cosa può essere oggetto di segnalazione di illecito:

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «**condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro**», dunque non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione del codice penale, ma anche le **situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati**, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità pubblica.

Tutela e limiti della tutela:

Tutela: Il dipendente che segnala condotte illecite non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi.

Limite: Come previsto dall'art. 54-bis, co. 9, del D.lgs. 165/2001 la tutela **trova un limite nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati connessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.**

Nei casi in cui l'eventuale contestazione disciplinare scaturisca dalla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, **la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante** alla rivelazione della sua identità.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, **eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e**

ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Procedura trattamento della segnalazione da parte dell'Amministrazione

- la segnalazione va inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Ente tramite indirizzo di posta elettronica non certificata;
- Il Responsabile può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, soggetto ai vincoli di riservatezza cui è sottoposto lo stesso Responsabile;
- nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile archivia la segnalazione;
- nel caso di NON manifesta infondatezza, il Responsabile può inoltrare il contenuto della segnalazione a soggetti terzi (Dirigenti, Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Ente, ANAC) - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti o per reperire elementi di prova - garantendo comunque la riservatezza del segnalante;
- il termine per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria è di 30 giorni;
- il Responsabile provvede a fornire riscontro al segnalante in merito all'esito della sua segnalazione.